



COMUNE DI ACATE

Libero Consorzio Comunali Di Ragusa

REGOLAMENTO

PER IL FUNZIONAMENTO DELLE CONSULTE COMUNALI

Approvato con deliberazione di C.C. 48 del 24.10.2023

INDICE

Articolo 1 - Oggetto e finalità

Articolo 2 – Istituzione e durata

Articolo 3 – Funzioni

Articolo 4 – Composizione e partecipazione

Articolo 5 – Iscrizioni

Articolo 6 – Decadenza

Articolo 7 - Organi

Articolo 8 – Competenze dell'Assemblea

Articolo 9 – Il presidente e il vice presidente

Articolo 10 – Il Segretario

Articolo 11 – Sede delle Consulte

Articolo 12 - Pubblicità delle sedute

Articolo 13 - Convocazione e validità delle sedute dell'Assemblea

Articolo 14 – Votazione

Articolo 15 – Conferenza dei presidenti

Articolo 16 - Attività di sostegno delle Consulte

Articolo 17 – Prima riunione

Articolo 18 - Disposizioni finali

Articolo 1 - Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento disciplina l'istituzione e il funzionamento delle consulte comunali, in attuazione delle disposizioni previste dallo Statuto comunale nell'ambito degli istituti di partecipazione.

2. Il Comune ispira la propria azione amministrativa rendendo effettivo il diritto alla partecipazione politica e amministrativa dei cittadini e delle loro espressioni associative per consentire lo svolgimento più efficace delle proprie funzioni e rendere maggiormente partecipate le proprie decisioni.

3. Le consulte costituiscono una forma di democrazia partecipativa attraverso la quale i cittadini acquisiscono un ruolo attivo nell'amministrazione del territorio e della comunità.

4. Le consulte perseguono le seguenti finalità:

- Autoformazione e responsabilizzazione della cittadinanza;
- Partecipazione diretta alla gestione della cosa pubblica;
- Perseguimento degli interessi generali della comunità locale;
- Promozione della coesione sociale;
- Valorizzazione delle competenze e capacità della cittadinanza;
- Formazione della concezione del Comune come bene comune da tutelare e sviluppare.

Articolo 2 – Istituzione e durata

1. Sono istituite le seguenti consulte:

- a) cultura, istruzione, turismo e sport;
- b) politiche sociali e di integrazione, pari opportunità;
- c) ambiente e tutela del territorio;

2. Alle consulte di cui al comma 1 potrà essere aggiunta l'istituzione di ulteriori consulte di cui un congruo numero di cittadini, singoli o associati, rappresentino l'esigenza e l'opportunità per una maggiore partecipazione attiva alle dinamiche ed alle problematiche afferenti le relative materie.

3. Le consulte durano in carica quanto il consiglio comunale. Esse sono ricostituite entro due mesi, dallo svolgimento delle elezioni comunali, e fino a tale ricostituzione sono prorogati nelle funzioni gli organi delle precedenti.

Articolo 3 – Funzioni

1. Le Consulte svolgono funzioni consultive e propositive a favore di tutte le istituzioni comunali (Sindaco, Giunta Comunale, Consiglio Comunale e Commissioni Consiliari) relativamente alle materie di competenza ed in particolare:

- possono esprimere, nelle materie di propria competenza, un parere su piani, programmi, bilanci ed atti d'interesse generale di programmazione e pianificazione dell'Amministrazione Comunale;
- formulano, nelle materie di propria competenza, proposte ed osservazioni, alle quali i competenti organi istituzionali devono dare risposta motivata entro il termine di 30 giorni;
- predispongono relazioni sulle proposte loro sottoposte dalle istituzioni comunali, riguardanti il settore di competenza entro 30 giorni dalla richiesta;
- approfondiscono e studiano problematiche di interesse generale e particolare, specificatamente al proprio ambito di competenza;

- promuovono iniziative aperte alla partecipazione dei cittadini per approfondire la conoscenza di temi di interesse pubblico e dei problemi della collettività;
 - promuovono lo sviluppo di progetti che sappiano integrare le specifiche esigenze ideali, culturali, sociali e territoriali anche in collaborazione con le diverse realtà associative presenti sul territorio;
 - operano per la diffusione della conoscenza delle attività svolte dalle singole forme associative presenti sul territorio;
 - propongono attività di progetto in un'ottica di collaborazione tra le diverse realtà associative presenti sul territorio.
2. Qualsiasi iniziativa o proposta che abbia direttamente o indirettamente rilevanza economica, riflessi diretti o indiretti sul bilancio del Comune, sull'utilizzo di risorse umane, economiche, strumentali o che abbia riflessi su aspetti legati alla gestione di beni comunali, deve obbligatoriamente essere sottoposta preventivamente al Responsabile del settore comunale di competenza.

Articolo 4 – Composizione e partecipazione

1. La consulta è costituita dai cittadini, anche di nazionalità non italiana, che siano residenti o che, pur se non residenti, interagiscano per motivi lavorativi, sportivi o di studio con la realtà comunale e dalle associazioni operanti sul territorio comunali.
2. Non possono fare parte delle consulte i cittadini che abbiano riportato condanne che comportino l'ineleggibilità a cariche pubbliche.
3. Per assicurare la maggior rappresentatività e democraticità non è previsto in linea di principio un numero massimo di componenti di ciascuna consulta. Tuttavia, laddove l'Assemblea di ciascuna consulta lo ritenga opportuno, può deliberare un numero massimo dei suoi componenti, per le ragioni motivate esclusivamente dalla peculiarità della materia di interesse della consulta e da ragioni di maggior efficacia del suo funzionamento.
3. Ai componenti della consulta non sono corrisposti indennità di carica e/o gettoni di presenza.
4. I rappresentanti di ordini professionali, delle organizzazioni sindacali, esperti, operatori di settore, consiglieri comunali membri delle commissioni di riferimento, possono partecipare alle sedute, senza diritto di voto, con funzione consultiva e propositiva.

Articolo 5 – Iscrizioni

1. I richiedenti non possono iscriversi a più di 3 consulte.
2. L'età minima per l'iscrizione è di 18 anni di età. Per l'iscrizione alla consulta giovanile è invece di 16 anni; in tal caso nella domanda è richiesta la firma da parte di un genitore.
3. Ogni gruppo, associazione, comitato può essere rappresentato in ogni consulta da un massimo di una persona ogni 10 iscritti, che può/possono variare per ogni incontro.
4. L'iscrizione comporta diritto al voto.
5. Il modulo di iscrizione può essere scaricato dal sito del Comune e va consegnato, debitamente compilato, al protocollo comunale.

Articolo 6 – Decadenza

1. I componenti che, per tre volte consecutive, risultino assenti senza giustificazione alle sedute della Consulta di appartenenza, decadono dall'incarico.

2. I componenti della consulta giovanile decadono di diritto al raggiungimento del ventottesimo anno d'età.
3. Il Presidente proclama la decadenza, dandone comunicazione all'assemblea e agli interessati.

Articolo 7 - Organi

1. Sono organi di ciascuna Consulta Comunale:

- l'Assemblea della Consulta;
- il Presidente della Consulta.

Articolo 8 – Competenze dell'Assemblea

1. L'Assemblea della Consulta ha il compito:

- a) di eleggere il Presidente ed il Vicepresidente, a maggioranza semplice (maggior numero di voti fra quelli conseguiti dai singoli candidati) e con voto segreto;
- b) di indicare all'inizio di ogni anno le priorità relative all'area tematica di riferimento; tra queste sono comprese quelle indicate dal Sindaco e dalla Giunta comunale e dal Consiglio;
- c) di prevedere e approvare, l'istituzione di gruppi tematici per l'attuazione delle finalità specifiche di ogni consulta, stabilendo gli ambiti di competenza e il numero massimo dei componenti;
- d) di approvare con possibilità di modifica e/o integrazione, le proposte dei gruppi tematici, a maggioranza e con voto palese;
- e) di partecipare alla vita amministrativa della città esprimendo pareri sui temi di competenza, richiesti dagli organi di indirizzo e di governo del Comune; di avanzare proposte; di esercitare verifiche dell'azione amministrativa, sempre nell'ambito delle finalità della consulta;
- f) di deliberare eventuali aspetti relativi alla sua composizione (come il numero massimo dei componenti) o al suo funzionamento, integrativi e non contrastanti con quelli dettati dalla presente disciplina regolamentare, sempre che siano motivati esclusivamente dalla peculiarità della materia di interesse della consulta e da ragioni di maggior efficacia del suo funzionamento.

Articolo 9 – Il presidente e il vice presidente

1. Il Presidente della Consulta, eletto dall'Assemblea tra i suoi membri, come previsto dall'art. 6, comma 1 punto a) assume i seguenti compiti:

- a) convoca l'Assemblea;
- b) costituisce, di concerto con i Presidenti delle altre Consulte, la conferenza dei presidenti, come previsto dall'articolo 15 del presente regolamento;
- c) è sua facoltà predisporre opportune consultazioni con i capigruppo consiliari, con le forze politiche e sociali, con il mondo della scuola e con i sindacati, per favorire la più larga partecipazione dei cittadini alle diverse problematiche, coordinandosi con l'Assemblea;
- d) Nomina il Segretario tra i componenti dell'Assemblea.

2. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di impedimento, dimissioni, revoca di quest'ultimo.

Articolo 10 – Il Segretario

1. Il Segretario della Consulta, nominato, come previsto dall'art. 9), comma 1), lett.d), ha il compito di curare la redazione dei verbali dell'Assemblea e dei pareri forniti agli organi istituzionali.

2. I verbali devono essere letti ed approvati al termine della seduta stessa e devono contenere succintamente la discussione e, per ogni questione trattata, l'esatta descrizione di quanto deliberato dall'Assemblea.

3. I componenti dell'assemblea che ritenessero necessario far riportare sul verbale dichiarazioni o interventi, possono farlo nella forma scritta da allegare al verbale stesso o sotto dettatura.

4. Tutti i verbali approvati devono essere inviati, tramite la segreteria comunale come da art. 16, comma 1 lett. c), al Sindaco, all'Assessore competente, al Presidente della Commissione consiliare di settore ed ai capigruppo consiliari.

5. I verbali sono messi a disposizione del pubblico integralmente, mediante affissione all'albo pretorio e sul sito web del Comune.

6. L'incarico di Segretario decade con la decadenza della Consulta.

Articolo 11 – Sede delle Consulte

1. Le consulte si riuniscono negli spazi concessi in uso dall'Amministrazione Comunale o presso la sede del Comune.

Articolo 12 - Pubblicità delle sedute

1. Le sedute delle consulte sono pubbliche e pubblicizzate nelle forme opportune.

2. Il pubblico può prendere parte alla discussione previo consenso del Presidente, ma senza diritto di voto.

Articolo 13 - Convocazione e validità delle sedute dell'Assemblea

1. L'Assemblea si riunisce, di regola in seduta ordinaria una volta al mese, ed in via straordinaria ogni qualvolta se ne rilevi la necessità. La convocazione dell'Assemblea viene fatta dal Presidente della stessa: di propria iniziativa o su richiesta di 1/3 dei componenti l'Assemblea. Possono altresì richiederne la convocazione almeno 3 consiglieri comunali, il Sindaco o l'Assessore delegato nelle materie di pertinenza della consulta. Tali richiedenti esterni possono partecipare ai lavori della Consulta, senza diritto di voto.

La convocazione dell'Assemblea è comunicata ai componenti con almeno tre giorni di anticipo rispetto alla data fissata per l'Assemblea. Il Presidente cura la convocazione dell'Assemblea, se necessario tramite posta elettronica. E' consentita la convocazione in via straordinaria dell'Assemblea tramite avviso telefonico con almeno 24 ore di anticipo.

2. Le sedute della Consulta si intendono valide, in prima convocazione, con la presenza di un terzo dei componenti con diritto di voto. In seconda convocazione, dopo almeno 30 minuti, le sedute sono valide con la presenza solo degli intervenuti, purché non inferiori a 5.

Articolo 14 – Votazione

1. L'Assemblea approva, per quanto di competenza, a maggioranza semplice dei presenti con diritto di voto.

2. In caso di parità, il voto del Presidente risulta determinante nella decisione.

Articolo 15 – Conferenza dei presidenti

1. I Presidenti delle singole Consulte ed in loro sostituzione i vicepresidenti, possono riunirsi, per specifiche esigenze, nella conferenza dei presidenti.

2. Compiti della conferenza sono:

- favorire la comunicazione tra l'amministrazione comunale e le diverse consulte;
 - fungere da raccordo tra le Consulte, favorendo le reciproche informazioni, comunicazioni e progettazioni;
 - proporre e realizzare iniziative comuni di sviluppo delle finalità delle Consulte;
 - proporre eventuali modifiche al presente regolamento.
- 3.** Le riunioni della conferenza dei presidenti sono convocate e presiedute da uno dei Presidenti delle Consulte, nominato a maggioranza semplice tra i componenti del coordinamento stesso.
- 4.** Il Sindaco o un suo delegato sono invitati permanenti, senza diritto di voto.

Articolo 16 - Attività di sostegno delle Consulte

1. L'Amministrazione Comunale garantisce il funzionamento delle Consulte:

- mettendo a disposizione a titolo gratuito gli spazi di riunione;
- mettendo a disposizione gli uffici per la predisposizione degli avvisi di convocazione;
- mettendo a disposizione la segreteria comunale per la trasmissione dei verbali;
- patrocinando iniziative e manifestazioni, previamente concordate e autorizzate.

Art. 17 - Prima Riunione

Il Sindaco promuove con un suo Avviso, pubblicato per gg. 30 all'Albo pretorio e a cui viene data massima diffusione, l'iscrizione alla consulta. Indi, lo stesso Sindaco, o suo delegato, convoca e presiede la prima Assemblea della Consulta, con all'ordine del giorno le elezioni, che si svolgeranno a scrutinio segreto, del Presidente, del Vice Presidente e del Segretario.

Articolo 18 - Disposizioni finali

- 1.** Il presente Regolamento entra in vigore alla data di esecutività dell'atto deliberativo di approvazione.
- 2.** Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si rinvia alle normative e disposizioni in materia, in quanto applicabili e compatibili con la natura del presente atto ed in particolare con le Leggi a riguardo, nonché allo Statuto Comunale.